



**STATUTO
CONSIGLIO
PASTORALE
DIOCESANO
2025**

In Copertina disegno di Antonietta Palummo, ov

Cos'è la Chiesa, se non mani operose che delicatamente tessono e lavorano con cura i legami?

Un filo d'oro, come il desiderio di Dio, uno che dal blu va al verde, come l'umanità tessuta nel creato.

E quello rosso. Il filo rosso dell'amore che intreccia e si intreccia con cura e gentilezza.

Cos'è la Chiesa, se non un moto delicato e dinamico che chiede il tocco caro di tutte le mani?

Un nodo che non imprigiona ma lega dolcemente con cura.

Un nodo che non stringe ma accompagna.

Un nodo che non soffoca ma accarezza la sofferenza.

Un nodo che non chiude ma solleva.

Statuto Consiglio Pastorale Diocesano

*approvato dal decreto vescovile
in data 02-09-2024 prot. n°181/24*

1. Natura, Competenze

ART. 1

§1- Il Consiglio pastorale diocesano (= CPD), composto da Presbiteri, Diaconi, Consacrati e soprattutto da Laici, ai sensi dei can. 511-514, è un organo consultivo che contribuisce a realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di partecipazione, aperto a tutte le componenti del Popolo di Dio.

§ 2 - Il CPD dura in carica cinque anni. Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.

Il CPD cessa quando la sede è vacante (can. 513 § 2).

ART. 2

Il CPD, sotto l'autorità del Vescovo, ha il compito di studiare, valutare e proporre conclusioni operative per quanto riguarda le attività pastorali della diocesi in ordine alle attuazioni concrete e di dare contributi al Vescovo, in particolare riguardo al piano pastorale diocesano (cfr can. 511). Non sono di pertinenza del CPD le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti.

ART. 3

Il CPD è presieduto dal Vescovo.

2. MEMBRI

ART. 4

Il CPD è composto dai membri sottoelencati, in rappresentanza di tutta la porzione del Popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenuto conto delle sue articolazioni e dei diversi ruoli esercitati dai fedeli nell'apostolato, sia singolarmente, sia in forma associata (cf can. 512 § 2):

a) numero 14 membri di diritto:

Il Vicario generale; il Vicario episcopale per la Pastorale; il Vicario episcopale per i laici; i 4 Vicari zionali; i 3 Direttori degli Uffici di Curia di Catechesi, Liturgia e Carità; la Delegata USMI; il Segretario CISM; il Segretario della Consulta delle Aggregazioni Laicali; il Presidente diocesano dell'AC.

b) numero 14 membri eletti: Un laico eletto da ogni Consiglio di Unità Pastorale (UP);

c) numero 13 membri designati:

Una religiosa designata dalla Segreteria USMI; una consacrata dell'Ordo Virginum; un diacono permanente; un membro dell'Ufficio Catechesi; un membro dell'Ufficio Liturgia; un membro dell'Ufficio Carità; un referente per le Confraternite; un membro dell'Equipe di Pastorale giovanile; un docente IRC; un dirigente scolastico; un rappresentante del mondo del lavoro; un rappresentante del mondo dell'arte e della cultura; un membro dell'Equipe di Pastorale della Famiglia;

d) numero di membri nominati dal Vescovo che non superi le 8 unità.

ART. 5

Possono essere membri del CPD solo fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cf can. 512, §§ 1 e 3).

ART. 6

Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CPD, per i Consiglieri di cui alla lett. b) dell'art. 4, gli appartenenti a ciascun Consiglio di UP. I Consiglieri eletti possono essere consecutivamente rieletti per una sola volta.

ART. 7

Le norme relative alle modalità di elezione dei Consiglieri, di cui alla lett. b) dell'art. 4, sono definite dal Regolamento del CPD.

ART. 8

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto e motivate al Vescovo, al quale spetta decidere se accettarle o respingerle;*
- b) per trasferimento in altra UP, nel caso di laici eletti;*
- c) per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto;*
- d) per trasferimento ad altra diocesi;*
- e) dopo tre assenze ingiustificate;*
- f) per altre cause previste dal diritto.*

La sostituzione dei Consiglieri decaduti, salvo si tratti di membri di diritto, avviene mediante nuova elezione nel caso di membri eletti, su designazione del Vescovo o degli organismi competenti, a norma

dell'art. 4, in tutti gli altri casi.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

3. ORGANI DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

ART. 9

Sono organi del CPD:

- 1. l'assemblea dei membri;*
- 2. il segretario;*
- 3. eventuali commissioni.*

3.1. ASSEMBLEA

ART. 10

§ 1 - Il CPD agisce attraverso l'assemblea dei suoi membri.

§ 2 - Il CPD è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare, accogliendo anche le proposte dei Consiglieri (cf can. 500, §1).

§ 3 - Il CPD si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte all'anno.

§ 4 - Il CPD può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri. I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta al Segretario, precisando i temi da mettere all'ordine del giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

§5 - Perché l'assemblea possa agire validamente occorre la presenza della metà più uno dei suoi membri

ART. 11

I membri del CPD hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati; non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione. L'assenza deve essere giustificata in forma scritta al Segretario. La giustificazione deve comunque pervenire entro 5 giorni dalla data della sessione a cui si riferisce.

ART. 12

Le sessioni sono riservate ai membri e alle altre presenze indicate dallo statuto, salvo diversa disposizione del Vescovo per una singola sessione o parte di essa.

ART. 13

Le modalità riguardanti la convocazione e lo svolgimento delle sessioni sono indicate nel Regolamento del CPD.

ART. 14

§1 - L'assemblea del CPD, per svolgere il suo lavoro, può costituire delle commissioni, temporanee o permanenti, composte dai suoi membri: esse sono responsabili verso il Consiglio.

§2 - Le Commissioni, nello svolgimento del loro compito, sentito il parere del Vescovo, possono farsi aiutare da esperti. Essi non hanno diritto di voto.

3.2. SEGRETARIO

ART. 15

Il CPD ha un Segretario nominato dal Vescovo tra i suoi membri.

Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

ART. 16

Spetta al Segretario:

a) tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPD;

b) curare la redazione dell'ordine del giorno;

c) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione di sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;

d) trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;

e) notare le assenze e ricevere le lettere di giustificazione;

f) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio;

g) predisporre le operazioni necessarie per la trasmissione dei documenti anche con l'ausilio di strumenti informatici e

gestire la relativa mailing list.

3.3. COMMISSIONI

ART. 17

La costituzione di una Commissione è proposta dal Vescovo o dal Segretario o dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Le Commissioni sono permanenti o temporanee. Quelle permanenti durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio; quelle temporanee fino all'esaurimento dell'incarico loro affidato.

ART. 18

Tutti i Consiglieri siano disposti a far parte di qualche Commissione nel corso del loro mandato.

ART. 19

I membri di ciascuna commissione scelgono un Moderatore che coordina i lavori e provvede ad informare il Segretario sullo sviluppo degli stessi.

ART. 20

Le Commissioni articolano il proprio lavoro secondo i metodi più confacenti ai loro scopi, avendo cura di sviluppare l'opportuna collaborazione con gli Uffici e i Servizi di Curia e gli altri organismi diocesani.

ART. 21

Il segretario del Consiglio è a disposizione delle Commissioni per l'acquisizione di dati, informazioni e strumenti necessari al loro lavoro.

4. RAPPORTI CON LA COMUNITÀ DIOCESANA E GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI.

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO.

ART. 22

I membri del CPD, in forza della propria rappresentatività:

- 1) partecipano con uno sguardo d'insieme sulla vita pastorale, senza radicarsi sulla propria esperienza personale o con riferimento esclusivo alla parrocchia, all'associazione, al movimento di riferimento o all'attività pastorale svolta;*
- 2) si confrontano, prima di ogni sessione del CPD, con le realtà dalle quali sono stati eletti o designati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;*
- 3) - se eletti dalle UP, hanno il dovere di attivare un'incessante comunicazione per condividere con i coordinatori e i membri dei Consigli Pastoralisti delle Unità quanto programmato dal CPD; - se designati, hanno il dovere di attivare un'incessante comunicazione per condividere con gli Uffici o Organismi di competenza quanto programmato dal CPD.*

ART. 23

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il Consiglio presbiterale e il CPD cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro.

In particolare:

a) all'inizio dell'anno pastorale i Segretari dei due organismi si riuniscono sotto la direzione del Vescovo, soprattutto in vista di concordare, nel rispetto delle caratteristiche e dell'autonomia dei due Consigli, una trattazione coordinata degli argomenti di interesse diocesano;

b) nel caso della trattazione di uno stesso tema, con il consenso del Vescovo, i due Consigli possono dar vita ad un'unica Commissione preparatoria, con membri dei due organismi, affinché essa predisponga uno strumento di lavoro comune;

c) il Vescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

ART. 24

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPD ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi diocesani, con gli Uffici e Servizi di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

ART. 25

I verbali delle sessioni del CPD, redatti dal Segretario e approvati dal Consiglio stesso e dal Vescovo, sono conservati nell'archivio insieme agli atti delle singole sessioni.

I verbali, contenenti anche la sintesi degli interventi o comunque

l'elenco degli intervenuti, sono pubblicati sugli strumenti di comunicazione ufficiali della diocesi, dove possono essere pubblicati anche documenti relativi ai lavori del Consiglio che rivestano particolare interesse.

5. NORME FINALI

ART. 26

La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla Comunità ecclesiale. Le spese vive per il funzionamento del Consiglio e delle sue Commissioni sono a carico della diocesi.

ART. 27

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

Regolamento Consiglio Pastorale Diocesano

*approvato dal decreto vescovile
in data 02-09-2024 prot. n°181/24*

1. ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CPD

ART. 1

Il Coordinatore dell'UP convoca per iscritto il Consiglio dell'UP almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione.

ART. 2

Per la validità dell'elezione è necessario che siano presenti in prima convocazione i 2/3 degli aventi diritto. Nel caso non si costituisca validamente in prima convocazione, il Consiglio risulta validamente costituito in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (50% +1) dei suoi componenti.

ART. 3

Il Consiglio procede alla nomina di due scrutatori e si costituisce il seggio elettorale, presieduto dal Coordinatore. Quindi si passa alla votazione, che viene effettuata a scrutinio segreto. Ogni avente diritto esprime un'unica preferenza. Risulta eletto chi riceve il 50%+1 dei voti. Se dopo il primo scrutinio nessuno raggiunge detta maggioranza, si ripete la votazione tra i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta; in caso contrario, si ripete la votazione, allo stesso modo, fino ad un massimo di 5 scrutini. Se nessuno avrà raggiunto il quorum dopo i 5 scrutini, il Coordinatore ha facoltà di sospendere e aggiornare le elezioni.

2. LE SESSIONI

2.1 L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SESSIONI

ART. 4

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo, sentito il Segretario. È redatto dal Segretario e firmato dal Vescovo e dal Segretario stesso.

ART. 5

Ogni Consigliere, per il tramite del Segretario, può presentare al Vescovo proposte scritte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno. Il Vescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio, la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Il Segretario darà comunicazione al Consiglio di tutte le proposte presentate.

ART. 6

Il tema principale di ogni sessione può essere studiato e approfondito da un'apposita Commissione, costituita a norma dello Statuto.

Alla Commissione si può richiedere di redigere un documento preparatorio, che dovrà essere sintetico e prevalentemente a carattere operativo, quale strumento di lavoro per i Consiglieri.

Il Vescovo concorda con il Segretario (o con la Commissione se istituita), tenuto conto della natura dell'argomento trattato, le modalità:

* di preparazione della sessione (invio ai Consiglieri di un documento preparatorio, di una traccia di discussione, ecc.),

* di svolgimento della stessa (scansione della discussione, durata degli interventi, eventuale lavoro a gruppi, ecc.),

* di espressione del parere del Consiglio (votazione, approvazione di un documento, ecc.). Il parere del Consiglio troverà sempre puntuale riscontro nel verbale e quindi, eventualmente, nel documento conclusivo.

Il Vescovo può richiedere al Consiglio un parere su tematiche, anche puntuali, relative alla vita della diocesi, senza che sia necessario predisporre un documento preparatorio.

ART. 7

Il Segretario cura la spedizione dell'avviso di convocazione e di copia dell'ordine del giorno (anche soltanto mediante posta elettronica) almeno quindici giorni prima della sessione. In allegato alla convocazione viene inviata anche la proposta di verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni. Tale verbale deve essere approvato prima della conclusione della sessione.

ART. 8

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo, per mezzo del Segretario e almeno una settimana prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi concernenti la vita della diocesi.

2.2 LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI

ART. 9

Il Vescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo del Vicario generale.

Il Segretario dirige lo svolgimento dei lavori e in particolare le

discussioni e le votazioni.

ART. 10

Il Vescovo riferisce circa le iniziative assunte in ordine alle determinazioni scaturite dalla sessione precedente.

Il Segretario informa sulle attività delle Commissioni.

ART. 11

La discussione degli argomenti all'ordine del giorno avviene sotto la direzione del Segretario. I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione generale devono iscriversi a parlare. Gli interventi non debbono superare la durata di tre minuti salva diversa determinazione stabilita dal Vescovo. I Consiglieri assenti giustificati possono far pervenire al Segretario un loro intervento scritto sugli argomenti all'ordine del giorno. Nell'ambito della discussione il Segretario può dare lettura degli interventi ricevuti.

2.3 LE MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

ART. 12

Il parere del CPD è espresso validamente, secondo le modalità precisate nei successivi articoli, quando è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 13

Il CPD vota ordinariamente per alzata di mano. Vota, invece, a scrutinio segreto quando si tratta di elezioni, oppure su richiesta del Segretario o di almeno un terzo dei presenti. Il Segretario designerà di volta in volta due scrutatori.

ART. 14

Prima di ogni votazione, il Segretario dà lettura dei testi sottoposti a voto, nell'ordine di votazione da lui stabilito.

Successivamente, viene lasciato spazio a eventuali dichiarazioni di voto (interventi che manifestano, motivandolo, il parere favorevole o contrario o l'astensione sull'oggetto in votazione). Esse non possono superare la durata di due minuti.

ART. 15

Il CPD vota con le seguenti modalità:

a) quando è chiamato a scegliere una sola tra due o più possibilità, è richiesta l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, basta la maggioranza relativa;

b) quando è chiamato a scegliere tra più ipotesi, vota su di esse singolarmente e secondo l'ordine stabilito dal Segretario;

c) nel caso di elezione di una persona, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verterà a maggioranza relativa sui due candidati, che hanno ottenuto più suffragi nel secondo scrutinio; in caso di parità, risulta eletto il più anziano per ordinazione (nel caso di sacerdoti) o, per età;

d) nel caso di elezione contemporanea di più persone, basta la maggioranza relativa dei presenti. I Consiglieri hanno diritto di esprimere un numero di preferenze pari alla metà (eventualmente arrotondata per eccesso) degli eligendi. In caso di parità si procede come al comma c).

